



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area dei Servizi Generali
Ufficio AA. GG. ed elettorale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
18 MAR. 2016
Prot. 30413 TR. I cl. 13
Rep. Decreti 919

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania ed in particolare l'art. 18;
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo ed in particolare l'art. 59 e seguenti;
- visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- visto il proprio decreto del 13 ottobre 2015, n.3508, di ricostituzione del Coordinamento della Scuola di medicina, per il triennio 2015/2018;
- tenuto conto che il Coordinamento della Scuola di medicina è costituito da 26 componenti e che il sopracitato Regolamento elettorale all'art.65 stabilisce *"risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti del Coordinamento alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale"*;
- visto il proprio decreto del 31 ottobre 2014, n. 4517, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Coordinamento della Scuola denominata "Facoltà di Medicina", per il biennio 2014/2016;
- atteso che il prossimo 31 ottobre 2016 scadrà il mandato dei suddetti rappresentanti;
- considerato, pertanto, necessario procedere all'indizione di nuove elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in seno al Coordinamento della Scuola denominata "Facoltà di Medicina", per il biennio 2016/2018;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART.1 (votazioni)

Sono indette nei giorni **18 e 19 maggio 2016** le votazioni per la designazione di **n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Coordinamento della Scuola denominata "Facoltà di Medicina"**, per il biennio 2016/2017 – 2017/2018;

Le operazioni elettorali avranno luogo **dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 18 e 19 maggio 2016.**

ART.2 (seggi elettorali)

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

ART.3 (elettorato)

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle

elezioni. (Vedi sentenza TAR – sezione staccata di Catania – Terza Sezione – n.743/2014 del 3 marzo 2014).

ART.4 (elenchi)

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, con l'indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, e comunque non oltre **il 18 aprile 2016**, all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

ART.5 (presentazione candidature)

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-piano terra) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 di sabato 23 aprile 2016. Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'Albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni **e comunque non oltre il 10 maggio 2016.**

ART.6 (scrutatori)

Per le funzioni di scrutatore tutti gli studenti interessati, aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio elettorale non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni e comunque **entro le ore 12.00 del 3 maggio 2016**; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori (effettivi e supplenti) verrà effettuata dall'ufficio elettorale, in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; con successivo avviso saranno resi noti il luogo, la data e l'ora.

ART.7 (operazioni di voto e di scrutinio)

Nei giorni fissati e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'art.1, l'elettore si presenta al seggio munito di valido documento di identità, provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, (**carta di identità, passaporto, patente di guida**) e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità e dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti.

Il presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

L'elettore, effettuata la votazione, ripiega accuratamente la scheda, la restituisce al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce, in presenza dell'elettore, nell'apposita urna sigillata, dopodiché appone la firma sulla colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

I nominativi dei candidati saranno riportati nelle relative schede elettorali; ogni elettore, utilizzando la matita copiativa messa a disposizione dal seggio, esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte, prive di bollo o non vidimate dal presidente o dal segretario del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che rechino più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato.

Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% (quattro) dei componenti del Coordinamento, alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.

A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno **20 maggio 2016 con inizio alle ore 9.00.**

ART.8 **(attività didattica)**

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati.

Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.9 **(commissione elettorale)**

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- a) un docente, che la presiede;
- b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
- c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e la propaganda elettorale, sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide, in contraddittorio, nei successivi 15 giorni.

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo sul sito web dell'Università di Catania.

Catania, 16 MAR, 2016

IL RETTORE
(prof. G. Pignataro)

